

REGOLAMENTO di SVILUPPO LAVORO ITALIA

**per i servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle
competenze di cui al decreto MLPS 9 luglio 2024, n. 115 recante
“Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione
delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali”**

Sommario

Articolo 1 – Ambiti di operatività	2
Articolo 2 – Portabilità delle competenze.....	2
Articolo 3 – Repertorio di riferimento	2
Articolo 4 – Titolazione dei soggetti che erogano servizi di individuazione e validazione	2
Articolo 5 – Requisiti dei Centri DU-NA	3
Articolo 6 – Obblighi e responsabilità dei Centri DU-NA	4
Articolo 7 – Accesso dell’utenza ai servizi	5
Articolo 8 – Servizio di individuazione e validazione delle competenze	6
Articolo 9 – Modalità di attestazione e conservazione degli attestati	6
Articolo 10 – Standard di durata e di costo	6
Articolo 11 – Disposizioni finali	7



Articolo 1 – Ambiti di operatività

1. Il presente regolamento disciplina i servizi di individuazione e validazione delle competenze acquisite in esito agli interventi e in funzione delle previsioni di cui ai successivi commi 2 e 3.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c) del decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 luglio 2024 *“Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”* (di seguito Decreto), Sviluppo Lavoro Italia Spa è Ente titolare delegato con riguardo ai seguenti ambiti di competenza:
 - a) per servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze (di seguito IVC) acquisite in esito agli interventi promossi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da propri enti vigilati o convenzionati nell'ambito di programmi, investimenti e funzioni di propria titolarità o competenza ivi comprese le iniziative di mobilità transazionale a valere sul Programma Erasmus+ o analoghe nonché le misure finalizzate all'inclusione socio-lavorativa degli stranieri, anche appartenenti a gruppi vulnerabili, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
 - b) per servizi di IVC in funzione delle previsioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.
3. Il presente regolamento disciplina, altresì l'azione dei Centri DU-NA, di cui al successivo articolo 4 comma 2, realizzata in virtù di accordi di collaborazione con altri enti titolari o loro delegati o con altri enti titolati, negli ambiti previsti dal Decreto.
4. La disciplina delle procedure per la certificazione delle competenze sarà definita in attuazione delle procedure di certificazione che saranno rese operative dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo quanto disposto dall'articolo 1 comma 2 del Decreto.

Articolo 2 – Portabilità delle competenze

1. Ai fini della portabilità delle competenze nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione, le competenze individuate e validate ai sensi del presente Regolamento, sono valutate, su richiesta della persona, e riconosciute secondo criteri e procedure definiti da ciascun ente pubblico titolare per i rispettivi ambiti, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 e del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021.

Articolo 3 – Repertorio di riferimento

1. I servizi di individuazione e i servizi di validazione di cui al presente regolamento sono realizzati in riferimento agli apprendimenti e alle competenze relative alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 3 del Decreto.

Articolo 4 – Titolazione dei soggetti che erogano servizi di individuazione e validazione

1. La titolazione è il riconoscimento da parte Sviluppo Lavoro Italia Spa, in quanto ente titolare delegato ai sensi del Decreto, dell'idoneità di un soggetto ad erogare i servizi di IVC nel rispetto del principio di parità di accesso, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio definiti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 e del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021.
2. Ai sensi del Decreto sono soggetti titolati all'erogazione del servizio di individuazione e validazione negli ambiti di operatività di Sviluppo Lavoro Italia Spa i “Centri Duale Nazionale, per lo sviluppo delle competenze



professionali” (di seguito Centri DU-NA), formalmente costituiti in forma di partenariati anche attraverso appositi accordi, in forza del possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 5. Negli atti costitutivi, laddove il Centro DU-NA non si configuri con una personalità giuridica distinta, viene individuato un componente capofila.

3. Sviluppo Lavoro Italia Spa istituisce un Elenco dei Centri DU-NA, articolato per settori economico professionali di cui all'allegato f) delle Linee Guida SNCC, e lo aggiorna periodicamente secondo quanto previsto nella “Procedura per l'iscrizione all'elenco dei Centri DU-NA” pubblicata nel sito di Sviluppo Lavoro Italia alla sezione dedicata.
4. Ciascun Centro DU-NA può essere ricompreso in una o più articolazioni settoriali dell'Elenco di cui al comma precedente, in base alle specifiche previste da Sviluppo Lavoro Italia Spa per l'iscrizione all'Elenco.

Articolo 5 – Requisiti dei Centri DU-NA

1. Per l'erogazione del servizio di individuazione e validazione negli ambiti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) e comma 3, i Centri DU-NA devono comprendere almeno:
 - a) un numero di enti accreditati a svolgere attività di formazione professionale in almeno cinque Regioni e Province autonome di cui una Regione del Mezzogiorno o un ente che svolge attività di coordinamento operativo a livello nazionale di enti privati gestori di attività formative, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 40 e che sia stato assegnatario dei relativi finanziamenti per almeno due annualità, anche non consecutive, nei tre anni antecedenti alla richiesta di iscrizione all'elenco dei Centri DU-NA;
 - b) almeno una istituzione formativa ai sensi del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, tra gli enti di cui alla lettera a);
 - c) almeno un Centro provinciale per l'istruzione degli adulti – CPIA, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 263 del 29 ottobre 2012;
 - d) almeno un Istituto tecnologico superiore (ITS Academy), istituito ai sensi della legge 15 luglio 2022, n. 99;
 - e) almeno un'impresa o loro associazioni anche in forma consortile o loro strutture formative collegate o di gruppo o di rete o un ente bilaterale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003 o un organismo paritetico di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, appartenenti a uno o più settori economico professionali, di cui all'allegato f) delle Linee Guida SNCC, per il quale si richiede l'iscrizione all'elenco;
 - f) un'agenzia per il lavoro o un ente autorizzato all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 o 6 del decreto legislativo n. 276/2003 o un soggetto accreditato ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2015.
2. Per l'erogazione del servizio di individuazione e validazione negli ambiti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), i Centri DU-NA, oltre a quanto previsto dal comma 1, devono prevedere almeno una associazione professionale in forma aggregata di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e, ove previsto per gli effetti della medesima legge, almeno un organismo di certificazione accreditato da parte dell'organismo nazionale italiano di accreditamento – ACCREDIA.
3. I soggetti componenti i Centri DU-NA di cui ai commi 1 e 2 possono aderire ad un solo partenariato.
4. In attuazione di quanto previsto dal Decreto:
 - a) tutti i componenti del Centro DU-NA, ove applicabile, o il Centro DU-NA stesso laddove si configuri con una personalità giuridica distinta, devono aver adottato, un modello organizzativo esimente ai sensi del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o avere almeno avviato l'adozione, in caso di nuova costituzione;

b) il Centro DU-NA, laddove si configuri con una personalità giuridica distinta, o almeno il capofila del partenariato laddove, si configuri con una personalità giuridica non distinta, devono aver ottenuto o aver avviato il percorso per l'ottenimento di una certificazione del sistema di gestione per qualità conforme a una delle seguenti norme e relativi aggiornamenti:

- i. UNI EN ISO-9001 nel settore EA37;
- ii. ISO 21001 - Sistemi di gestione per le organizzazioni di istruzione e formazione;
- iii. ISO 29993 - Servizi di formazione che non rientrano nell'istruzione formale;
- iv. ISO 29991 - Servizi di formazione linguistica;
- v. ISO 29994 - Servizi di istruzione, formazione e apprendimento - requisiti per l'apprendimento a distanza.

5. In virtù delle previsioni dell'articolo 5 comma 9 del Decreto, i Centri DU-NA, qualora erogino servizi di certificazione in conformità alle norme tecniche UNI, in quanto applicabili, devono essere in possesso anche dell'accreditamento da parte dell'organismo nazionale italiano di accreditamento – ACCREDIA ovvero comprendere un soggetto componente in possesso del suddetto requisito.
6. I requisiti sono ulteriormente declinati all'interno della Procedura per l'iscrizione all'elenco dei Centri DU-NA.
7. I Centri DU-NA erogano i servizi di individuazione e validazione, anche identificando il personale addetto all'accoglienza e prima informazione e all'esercizio delle funzioni a presidio dei servizi, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio definiti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 e del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021, secondo i riferimenti metodologici minimi contenuti nel Protocollo Metodologico pubblicato nel sito di Sviluppo Lavoro Italia alla sezione dedicata, in conformità con quanto stabilito in successivi atti volti a dettare le Linee Guida Operative e secondo le specifiche funzionali previste dalla Procedura per l'iscrizione all'Elenco di cui all'articolo 4 comma 3 del presente Regolamento, anche in riferimento alla disponibilità e all'adeguatezza delle risorse umane, strumentali e logistiche e delle modalità di fruizione dei servizi da parte dell'utenza.

Articolo 6 – Obblighi e responsabilità dei Centri DU-NA

1. Costituiscono obblighi e responsabilità dei Centri DU-NA:
 - a) la corretta pubblicizzazione del servizio, con l'indicazione delle sedi operative, anche presso i soggetti partner, degli uffici e dei relativi contatti, oltre alle modalità, anche a distanza, in cui è possibile accedere e fruire dei servizi;
 - b) la disponibilità all'esecuzione dei servizi richiesti, nel rispetto dei relativi standard minimi, ai fini della tutela dei diritti individuali dei relativi destinatari;
 - c) il rispetto degli standard minimi di contenuto e processo definiti ai sensi e per gli effetti del Decreto e del presente Regolamento;
 - d) il rispetto degli standard di servizio e dei parametri di costo definiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - e) il rispetto dei principi di collegialità, oggettività, terzietà, indipendenza e correttezza metodologica nell'erogazione dei servizi;
 - f) la completezza e la tracciabilità dei dati, oltre alla conservazione della documentazione relativa alle diverse fasi del processo di servizio, nel rispetto delle normative vigenti sulla tutela della privacy e il trattamento dei

dati sensibili;

- g) la comunicazione e la trasmissione a Sviluppo Lavoro Italia Spa, nelle modalità e forme indicate, dei dati e dalla documentazione richiesti relativi ai servizi oggetto della titolazione, ai fini del rispetto degli obblighi di controllo e monitoraggio previsti dalle normative vigenti;
 - h) l'adozione di comportamenti etici da parte delle proprie risorse in tutte le fasi di processo dei servizi erogati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di accesso e pari opportunità;
 - i) la conformità alle leggi vigenti relativamente all'accessibilità ai locali da parte delle persone con disabilità oltre alla possibilità per le stesse di usufruire di servizi personalizzati e/o misure compensative o dispensative;
 - j) la corretta gestione economica oltre all'adempimento degli obblighi previdenziali e fiscali;
 - k) il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - l) l'utilizzo degli strumenti per l'interoperatività in materia di IVC e attestazione, in modo tale da assicurare la piena integrazione tra i servizi della rete e la continuità nella loro fruizione da parte dell'utente.
2. I Centri DU-NA garantiscono il raccordo con gli altri soggetti erogatori di misure che prevedano la valorizzazione degli apprendimenti con particolare attenzione al sistema camerale, oggetto di specifico accordo fra Sviluppo Lavoro Italia Spa e l'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura così come disciplinato all'articolo 5 comma 8 del Decreto.
 3. Al fine di garantire la conoscenza delle diverse possibilità di sviluppo del proprio percorso di apprendimento e della spendibilità delle proprie acquisizioni, i Centri DU-NA garantiscono all'utente, nella fase di primo accesso alla rete dei servizi dell'apprendimento permanente, la completa informazione in merito ai servizi di IVC.
 4. I Centri DU-NA definiscono, formalizzano e comunicano a Sviluppo Lavoro Italia Spa, nel rispetto degli standard minimi di processo, il proprio regolamento interno con indicazione delle modalità organizzative per l'erogazione dei servizi, anche con indicazione di processi di lavoro, funzioni e responsabilità dei singoli componenti del partenariato.
 5. Sviluppo Lavoro Italia Spa effettua accertamenti di quanto disposto dalle norme, dalle disposizioni applicabili in materia di servizi di IVC e dal presente Regolamento per le opportune azioni riparatorie tese a salvaguardare i diritti degli utenti.

Articolo 7 – Accesso dell'utenza ai servizi

1. I Centri DU-NA garantiscono:
 - a) adeguate modalità di accoglienza, rivolte alla verifica dei requisiti di accesso ed alla identificazione del fabbisogno;
 - b) idonea informazione circa le modalità di accesso, i diritti, i doveri e gli obblighi, i possibili esiti, il valore e la spendibilità delle attestazioni rilasciabili.
2. Nell'accesso al servizio di individuazione e validazione i Centri DU-NA, laddove applicabile e secondo le modalità appropriate alle finalità dell'intervento, propongono al destinatario la sottoscrizione di un Accordo di servizio comunque denominato e acquisiscono la documentazione e/o evidenze relative alle attività svolte.
3. Per volontà espressa dell'utente, o su indicazione dell'operatore, i servizi di individuazione e validazione possono essere interrotti. Salvo i casi espressamente previsti dal Decreto, il servizio di individuazione può proseguire nel servizio di validazione tranne in caso di manifestata richiesta dell'utente di terminare il servizio con il rilascio del Documento di trasparenza.

Articolo 8 – Servizio di individuazione e validazione delle competenze

1. I servizi di individuazione e validazione delle competenze sono erogati dai Centri DU-NA secondo le indicazioni metodologiche minime contenute nel Protocollo Metodologico di Sviluppo Lavoro Italia spa, e in riferimento alle micro-qualificazioni dei settori economico professionali per i quali ciascun Centro DU-NA risulta iscritto nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 3 del presente Regolamento.
2. Per garantire l'individuazione e la validazione nell'ambito di interventi che rientrano fra gli ambiti di cui all'articolo 1, comma 2, questi ultimi devono essere progettati definendo gli obiettivi di apprendimento o i risultati attesi di attività e le relative modalità di valutazione con riferimento agli standard di qualificazione di cui all'articolo 3. Anche nel caso di percorsi nell'ambito dei quali è previsto unicamente il servizio di individuazione per la messa in trasparenza delle competenze, gli interventi devono comunque prevedere, in fase di progettazione o in fase di personalizzazione, la definizione degli obiettivi di apprendimento o i risultati attesi di attività con riferimento agli standard del primo periodo.
3. I servizi di individuazione e di validazione sono svolti nel rispetto e in applicazione di quanto disposto al punto 1.2.1. delle Linee guida SNCC adottate con decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 n. 13 recante: *“Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze”*.
4. In esito al servizio di individuazione e in esito al servizio di validazione, vengono rilasciati rispettivamente il Documento di trasparenza e il Documento di validazione.
5. Sviluppo Lavoro Italia Spa rende disponibili una sezione informativa sul proprio sito web e, agli enti titolari, strumenti formativi finalizzati all'implementazione delle competenze degli operatori in materia di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e di sistema nazionale di certificazione delle competenze.

Articolo 9 – Modalità di attestazione e conservazione degli attestati

1. Previo consenso informato ai sensi del GDPR, le attestazioni sono rilasciate agli interessati dai Centri DU-NA sulla base del format definito da Sviluppo Lavoro Italia Spa nel rispetto degli standard minimi di cui all'articolo 7 del Decreto e devono essere:
 - a) coerenti con gli standard minimi di cui al paragrafo 3 delle Linee Guida SNCC adottate con decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 n. 13 recante: *“Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze”*;
 - b) rese in formato digitale aperto, sottoscritte con firma digitale e conservate nel sistema informativo di Sviluppo Lavoro Italia Spa, in conformità e applicazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
2. Sviluppo Lavoro Italia, sulla base del consenso informato, provvede:
 - a) al conferimento delle attestazioni di cui al comma 1 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità e le specifiche tecniche da questo definite ai fini dell'implementazione del fascicolo elettronico del lavoratore e in collegamento con il sistema informativo unitario in applicazione degli articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
 - b) alla conservazione delle attestazioni di cui al comma 1, ai fini delle verifiche amministrative.

Articolo 10 – Standard di durata e di costo

1. Gli standard di durata e di costo dei servizi di individuazione e validazione di cui al presente regolamento sono



definiti nei singoli avvisi in relazione alle tipologie ed alle caratteristiche degli interventi finanziati e comunque nei limiti di quanto previsto all'articolo 9 del Decreto.

Articolo 11 – Disposizioni finali

1. Fatta salva l'azione di informazione e comunicazione in capo a Sviluppo Lavoro Italia Spa, il sistema di individuazione e validazione delle competenze di cui al presente Regolamento è reso pubblicamente accessibile e consultabile nei siti web dei Centri DU-NA.
2. Sviluppo Lavoro Italia Spa può apportare aggiornamenti al Protocollo metodologico, anche tramite Addendum, purché non in contrasto con le disposizioni di cui al presente Regolamento, dandone preventiva comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e successiva pubblicità sul proprio portale.
3. Sviluppo Lavoro Italia Spa effettua accertamenti di conformità delle disposizioni vigenti in materia di servizi di IVC al fine di assicurare i livelli essenziali e gli standard minimi di erogazione dei servizi da parte dei Centri DU-NA e di porre in atto le opportune azioni riparatorie tese a salvaguardare i diritti degli utenti.
4. Sviluppo Lavoro Italia Spa assicura la disponibilità delle modalità operative e degli strumenti a supporto delle fasi del processo di individuazione, di validazione e di attestazione ai fini del monitoraggio, della valutazione dei servizi, del rilascio e della registrazione e conservazione delle attestazioni. I centri DU-NA trasmettono a Sviluppo Lavoro Italia Spa, sulla base dei modelli di rilevazione da questo definiti d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati relativi alle attività realizzate per la redazione della relazione annuale prevista dall'articolo 6 comma 3 del Decreto e per le finalità di cui all'articolo 10 comma 1 del medesimo Decreto. La relazione annuale a cura di Sviluppo Lavoro Italia Spa conterrà anche un resoconto sintetico delle attività di verifica e controllo e delle eventuali misure correttive o sanzionatorie adottate.
5. L'iscrizione all'elenco ottenuto può essere pubblicizzata solo in relazione alle funzioni che consente di erogare, utilizzando la seguente dicitura: "Centro DU-NA titolato da Sviluppo Lavoro Italia all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze ai sensi del decreto MLPS del 9 luglio 2024, n. 115" – Estremi titolazione n.." e senza immagini inerenti all'identità visiva di Sviluppo Lavoro Italia ovvero del Ministero del lavoro e delle politiche sociali se non per quanto espressamente previsto nei successivi atti volti a dettare le Linee Guida Operative anche per quanto riguarda le attestazioni che dovranno recare sempre il logo di Sviluppo Lavoro Italia e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
6. Per effetto delle funzioni attribuite ai Centri DU-NA e ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4, e dell'articolo 5, commi 7 e 8, dell'articolo 8 commi 4 e 5 e dell'articolo 11 comma 2 del Decreto, Sviluppo Lavoro Italia Spa assicura il supporto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella promozione delle misure di coordinamento della programmazione e dell'offerta dei servizi tra enti titolari delegati e tra questi e gli altri enti pubblici titolari, ivi comprese le regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
7. Il presente regolamento entra in vigore dal [...].